

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

25 GEN. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

-----

25 GEN. 2002

ADDI: NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Ciullo	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIGNISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -90-

OGGETTO: L.R. 20 agosto 2001, n. 22 -  
Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per gli  
Investimenti e lo Sviluppo del Lazio s.p.a. per l'attuazione della norma di cui all'art. 7 del  
Regolamento (CE) 69/2001 :

OGGETTO: L.R. 20 agosto 2001, n. 22 - Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio s.p.a. per l'attuazione della norma di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) 69/2001

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la L.R. 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziativa di riqualificazione del territorio del Centro Storico di Roma";

CONSIDERATO che la Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto Regionale, con la citata Legge intende promuovere, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, iniziative orientate a valorizzare ed a sviluppare le condizioni di localizzazione delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CHE l'art. 6 della L.R. 22/01 stabilisce che l'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. provvede alla istruttoria dei progetti, alla redazione della conseguente graduatoria ed alla erogazione dei finanziamenti concessi;

CHE in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della stessa L.R. 22/01, la Regione Lazio, con delibera di Giunta Regionale n. 81... del 25.01.2002 ha approvato il Regolamento concernente gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei finanziamenti;

CHE l'art. 7 di detto Regolamento prevede espressamente, entro 30 gg. dalla pubblicazione della delibera di approvazione dei criteri, la stipula di una Convenzione tra la Regione Lazio, in persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, e l'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a., in persona del rappresentante legale, in ordine alle modalità di attuazione della legge stessa;

CONVENUTO come sopra premesso, di voler dare esecuzione alle disposizioni contenute nella predetta legge, tra le parti, come sopra rappresentate;

## DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare lo schema della Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. per dare attuazione alle norme di cui alla L.R. 22/2001;
- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione stessa ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7.6.1999, n. 6.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE


**CONVENZIONE**

**TRA**

**La Regione Lazio** (di seguito denominata **"Regione"**), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, in persona del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Dott. .... nato a ....., il ....., a ciò autorizzato con D.G.R. n. .... del .....

**E**

**l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio s.p.a.** (di seguito definita **"Agenzia"**) con sede legale in Roma, Viale dei Parioli, n. 39/b, C.F. e P.I. 05950941004, in persona del rappresentante legale, Dott. .... nato a ....., il ....., giusti poteri statutari;



**PREMESSO**

- che la Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto Regionale, con L.R. 20.08.2001, n. 22, intende promuovere, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma con particolare riguardo al rione Esquilino, iniziative orientate a valorizzare ed a sviluppare le condizioni di localizzazione delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- che l'Agenzia, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata dall'art. 24 della L.R. n. 6/99 come lo strumento operativo per la gestione delle iniziative nel settore dello sviluppo e sostegno alle PMI;
- che l'art. 6 della L.R. 22/01, stabilisce che l'Agenzia provvede alla istruttoria dei progetti, alla redazione della conseguente graduatoria ed alla erogazione dei finanziamenti concessi;
- che la Regione Lazio, con delibera di Giunta Regionale n. .... del ..... ha approvato il Regolamento concernente gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 20.08.2001, n. 22;
- che l'art. 7 di detto Regolamento prevede espressamente, entro 30 gg. dalla pubblicazione della delibera di approvazione dei criteri, la stipula di una Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio in ordine alle modalità di attuazione della legge stessa;

Premesso quanto sopra, volendosi dare esecuzione alle disposizioni contenute nella predetta legge, tra le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 – Premesse –**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

**ART. 2 – Procedure di ammissione –**

Le domande di ammissione sono presentate all'Agenzia nei termini indicati dal Bando di cui all'Art. 3 del Regolamento.

L'Agenzia, congiuntamente ai rappresentanti regionali di cui all'art. 6 del Regolamento, verificata la rispondenza del progetto e dei proponenti ai requisiti previsti dalla legge, procede alla

*lu*

istruttoria delle domande ed alla formulazione della conseguente graduatoria nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 10 del Regolamento stesso. A tal fine, l'Agenzia si avvarrà di apposita segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie.

Per la concessione dei contributi, la Regione, ricevuti gli atti istruttori, provvederà ad adottare la graduatoria definitiva mediante apposita determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.

#### **ART. 3 – Criteri di valutazione –**

Per la valutazione dei progetti e l'attribuzione dei punteggi necessari alla predisposizione della graduatoria utile alla concessione dei contributi, l'Agenzia si atterrà a quanto indicato nell'art. 10 del Regolamento.

#### **ART. 4 – Modalità di erogazione –**

I finanziamenti sono erogati dall'Agenzia nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 14 del Regolamento.

All'Agenzia compete l'accertamento di tutti i requisiti necessari per l'erogazione dei finanziamenti ed, in particolare, di quelli relativi al divieto di cumulo e del regime "de minimis".

L'Agenzia di Sviluppo si impegna a trasmettere al competente Dipartimento Sviluppo Economico copia delle Convenzioni od accordi che essa stipulerà con Società, Enti ed Istituti creditizi ai sensi della L.R. 22/01 per favorire la concessione di fidi e garanzie alle imprese.

#### **ART. 5 – Revoche –**

La revoca dei finanziamenti avverrà allorché si verificano le condizioni previste dall'art. 16 del Regolamento con le modalità nello stesso specificate.

#### **ART. 6 – Piano annuale –**

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto, l'Agenzia indicherà nel proprio piano annuale le attività finalizzate all'attuazione della L.R. n. 22/01, unitamente al preventivo dei propri costi di gestione, da sottoporre alla Regione Lazio, Assessorato Economia e Finanza, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.

L'Agenzia preleverà i compensi relativi alle attività previste nel piano annuale dal fondo rotativo di cui all'art. 24, comma 6, della L.R. 6/99, con cadenza trimestrale, nella misura del 25% dell'importo totale risultante dal piano annuale approvato o dalle schede integrative predisposte ed approvate ai sensi del successivo articolo.

#### **ART. 7 – Schede tecniche integrative –**

L'Agenzia è autorizzata ad apportare variazioni alle singole attività previste nel piano o nelle schede integrative di cui ai commi successivi, se tali modifiche non superano il 10% del valore della specifica attività, previa verifica che la quota di dotazione del fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire le variazioni stesse.

Qualora, nel corso dell'anno, si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare nuove attività per l'attuazione della L.R. 22/01, ovvero di apportare variazioni con effetti economici superiori al 10% dell'attività stessa, l'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Regione, predispono una scheda tecnica ad integrazione del piano annuale, contenente tutti gli elementi necessari ad una valutazione da parte della Regione.

L'avvio della nuova attività, ovvero il recepimento delle modifiche proposte, è subordinato all'approvazione, da parte dell'Assessorato Economia e Finanza, sulla base di una verifica tendente ad accertare:

1. che l'attività sottoposta all'approvazione della Regione sia conforme alle finalità della L.R. 22/01;
2. che vi sia coerenza tra obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e valore dell'attività o della modifica proposta;
3. che la quota di dotazione del fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire l'attività in fase di approvazione o le modifiche al piano proposte.

Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel piano annuale o nelle schede integrative di cui ai commi precedenti vanno esplicitate e motivate in apposita relazione, redatta con le modalità specificate nell'art. 6, comma 4, della Convenzione approvata con D.G.R. n. 18/2001 per la gestione del Fondo di Rotazione di cui alla L.R. 6/99.

#### **ART. 8 – Durata della Convenzione -**

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore, salvo modifiche concordate tra le parti, fino alla fine dell'insieme delle attività previste dalla succitata legge o alla disdetta da parte di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno sei mesi.

#### **ART. 9 – Rinvio -**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme del Regolamento approvato con D.G.R. n. .... del .....2002.

#### **ART. 10 – Legge applicata e foro competente -**

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

#### **ART. 11 –Imposte di registro –**

Le imposte di registro e relativi accessori dovute per la presente Convenzione sono a carico dell'Agenzia.

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regione a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 634/72 e successive disposizioni.

Roma, li .....

**PER LA REGIONE LAZIO**

Direttore Dipartimento Sviluppo Economico

**PER L'AGENZIA SVILUPPO spa**

